

A tutti i Clienti dello studio

Circolare 3 del 25 Marzo 2020

Nuove misure adottate dal Governo

Il Governo ha emanato un nuovo decreto con ulteriori disposizioni attuative del <u>DL 6/2020</u>, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da Coronavirus, applicabili sull'intero territorio nazionale con **effetto dal** 23 marzo 2020 al 3 aprile 2020.

Le nuove misure urgenti, di seguito illustrate, si applicano cumulativamente a quelle previste dal DPCM 11 marzo 2020.

Sono **consentite**:

- le attività di vendita di **generi alimentari** e di prima necessità (individuate <u>nell'allegato 1</u> <u>DPCM 11 marzo 2020</u>), le edicole, i tabaccai, le **farmacie** e le parafarmacie;
- le attività indicate nell'Allegato 1 DPCM 22 marzo 2020 (si veda la tabella sotto riportata);
- le attività professionali (si raccomanda però il ricorso al lavoro agile e l'incentivazione di ferie e congedi - art. 1 punto 7 DPCM 11 marzo 2020);
- le attività **funzionali ad assicurare** la **continuità** delle filiere delle attività indicate in tabella, dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia in cui è ubicata l'attività, con indicazione specifica di imprese e amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti all'attività;
- le attività che erogano **servizi di pubblica utilità** e **servizi essenziali** (<u>L. 146/90</u>). Resta ferma la **sospensione** di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura così come dei servizi riguardanti l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto;
- l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di **farmaci**, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e **alimentari** e ogni attività **funzionale a fronteggiare l'emergenza**;
- le attività di **impianti a ciclo produttivo continuo**, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto o un pericolo di incidenti. Non è soggetta a comunicazione l'attività finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa e le attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive;



- le **pubbliche amministrazioni**, che devono però ricorrere al lavoro agile (<u>art. 87 DL</u> <u>18/2020</u>).

Sono **sospese** tutte le attività produttive industriali e commerciali diverse da quelle sopra elencate. Le attività produttive che sarebbero sospese possono **proseguire** se organizzate in **modalità a distanza** o **lavoro agile**.

Le imprese le cui attività sono sospese **completano** le attività necessarie alla sospensione **entro** il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

È vietato a tutte le persone fisiche trasferirsi o spostarsi in un comune diverso da quello in cui si trovano, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per:

- comprovate esigenze lavorative;
- assoluta emergenza;
- motivi di salute.

Di conseguenza, non è più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (previsto dall'art. 1 c. 1 lett. a DPCM 8 marzo 2020).

Attività consentite (contenute nell'Allegato 1 DPCM 22 marzo 2020)	Codice ATECO
Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste	82.99.2
Alberghi e strutture simili	55.1
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	84
Assistenza sanitaria	86
Assistenza sociale non residenziale	88
Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi e analisi tecniche	71
Attività dei call center	82.20.00
Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e gas naturale	09.1
Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale	70
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico	97
Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi	82.92
Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali	94
Attività di pulizia e disinfestazione	81.2
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali	38
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti	39
Attività finanziarie e assicurative	K (da 64 a 66)
Attività legali e contabili	69
Attività professionali, scientifiche e tecniche	74
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali	01
Commercio all'ingrosso di altri mezzi e attrezzature da trasporto	46.69.19
Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici	46.69.94
Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali	46.49.2



Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture	
agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori	46.61
Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi	46.2
Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco	46.3
Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici	46.46
Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di	10.10
combustibili per riscaldamento	46.71
Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico	46.69.91
Commercio di parti e accessori di autoveicoli	45.3
Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro	14.12.00
Estrazione di carbone	05
Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale	06
Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali	13.96.20
Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromediali ed	
elettroterapeutiche	26.6
Fabbricazione di articoli in gomma	22.1
Fabbricazione di articoli in materie plastiche	22.2
Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza	32.99.1
Fabbricazione di carta	17
Fabbricazione di casse funebri	32.99.4
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	19
Fabbricazione di imballaggi in legno	16.24.20
Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura	28.3
Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco	20.02
(incluse parti e accessori)	28.93
Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e	28.95.00
accessori)	28.33.00
Fabbricazione di macchine per l'industria delle plastiche e della gomma (incluse parti e	28.96
accessori)	20.50
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la	27.1
distribuzione e il controllo dell'elettricità	27.1
Fabbricazione di prodotti chimici	20
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici	21
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti	13.94
Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche	32.50
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali maniere (esclusi gli articoli da	13.95
abbigliamento)	
Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia	23.19.10
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	35
Gestione delle reti fognarie	37
Industrie alimentari	10
Industria delle bevande	11
Ingegneria civile	42
Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni	43.2



Istruzione	85
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	52
Manutenzione e riparazione di autoveicoli	45.2
Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative	45.4
parti e accessori	
Pesca e acquacoltura	03
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	36
Ricerca scientifica e sviluppo	72
Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa	95.22.01
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni	95.12.09
Riparazione e manutenzione di computer e periferiche	95.11.00
Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari	95.12.01
Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature	33
Servizi connessi al sistema di vigilanza	80.02
Servizi di assistenza sociale residenziale	87
Servizi di informazione e comunicazione	j (da 58 a 63)
Servizi di vigilanza privata	80.01
Servizi postali e attività di corriere	53
Servizi veterinari	75
Stampa e riproduzione di supporti registrati	18
Trasporto aereo	51
Trasporto marittimo e per vie d'acqua	50
Trasporto terrestre e mediante condotte	49

DPCM 22 marzo 2020

Sospensione versamenti: chiarimenti dell'AE

L'AE ha chiarito che l'**elenco** contenuto nella Ris. AE 18 marzo 2020 n. 12/E dei **codici ATECO** delle attività economiche esercitate dai soggetti che possono fruire della sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché della sospensione dei termini di versamento dell'IVA in scadenza a marzo 2020, ha valore indicativo e non esaustivo.

Infatti, ad esempio, tra i soggetti che possono fruire della sospensione rientrano anche i seguenti codici ATECO.

Attività	Codice ATECO
Magazzini di custodia e deposito per conto terzi	52.10.10
Magazzini frigoriferi per conto terzi	52.10.20
Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)	52.21.40
Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua	52.22.01
effettuata al di fuori del sito di estrazione	
Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua	52.22.09



Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali	52.29.10
Intermediari dei trasporti	52.29.21
Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci	52.29.22
Movimento merci relativo a trasporti aerei	52.24.10
Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali	52.24.20
Movimento merci relativo a trasporti ferroviari	52.24.30
Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri	52.24.40
Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale	53.20.00

Ris. AE 21 marzo 2020 n. 14/E

Sospensione dei termini e trattazione delle istanze di interpello L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle **istanze di interpello** nel periodo di sospensione dei termini previsto dal Decreto "Cura Italia".

Le norme dispongono la **sospensione dall'**8 marzo **al** 31 maggio del 2020 dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa. Per quanto concerne la sospensione dei termini delle istanze di interpello, si tratta, in particolare, di quelle riguardanti:

- l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse e la corretta qualificazione della fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale;
- la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di **specifici regimi fiscali** nei casi espressamente previsti;
- l'applicabilità della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie;
- la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario.

La disposizione, inoltre, riguarda anche le istanze di interpello presentate dai contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo e le istanze di interpello sui nuovi investimenti. Sempre per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, inoltre, è prevista la sospensione del termine per la regolarizzazione delle istanze di interpello sopra menzionate.



Per tutte le istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione i termini per la notifica della risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché di quello previsto per la relativa regolarizzazione, iniziano a **decorrere** dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione (ossia, 1° giugno 2020).

Durante il **periodo di sospensione dei termini** delle istanze di interpello, le strutture competenti dell'Agenzia delle Entrate, compatibilmente con la situazione emergenziale in corso e previa adozione delle opportune misure organizzative, potranno inviare richieste di regolarizzazione o di documentazione integrativa, fornire pareri ai contribuenti o svolgere le interlocuzioni formali. La Circ. AE precisa anche l'**inibizione** della formazione del **silenzio assenso** in tutto l'arco temporale in cui opera la sospensione.

Interpelli e richieste di consulenza giuridica possono essere presentati esclusivamente per via telematica tramite Pec, oppure - per i non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato - tramite invio alla cartella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it

Circ. AE 20 marzo 2020 n. 4/E art. 67 DL 18/2020

Sospensione termini di pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi

L'AE ha fornito indicazioni riguardanti la sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento esecutivi (art. 29 DL 78/2010).

Il Decreto "Cura Italia" ha disposto la sospensione **dal** 9 marzo **al** 15 aprile 2020 del termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie (art. 83 c. 2 DL 18/2020).

Ne consegue anche la **sospensione** del termine per il **versamento** degli **importi** recati dall'avviso di accertamento esecutivi dovuti:

- in sede di acquiescenza all'atto (art. 15 D.Lgs. 218/97);
- in caso di impugnazione (ricorso in Commissione tributaria), a titolo di versamento provvisorio in pendenza di giudizio.

Pertanto, per gli avvisi di accertamento esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo, resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso **ricomincia a decorrere dal 16 aprile**.



Esempio

Per un atto notificato il 10 febbraio, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprende a decorrere dal 16 aprile, per poi scadere il 18 maggio

La sospensione del termine per la proposizione del ricorso, fra l'altro, rileva anche in relazione al decorso del termine per la **formulazione dell'istanza di accertamento con adesione** che può essere formulata "anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale" e dell'ulteriore termine di novanta giorni previsto per la proposizione del ricorso a seguito della presentazione dell'istanza (art. 6 c. 2 D.Lgs. 218/97).

Inoltre, per gli avvisi notificati nel predetto intervallo temporale, l'**inizio del decorso del termine per ricorrere**, nonché del **termine per il pagamento** è differito alla fine del periodo di sospensione.

Esempio

Per un atto notificato il 10 marzo, il termine ordinario di sessanta giorni per la presentazione del ricorso e per il pagamento decorre dal 16 aprile

Le Entrate hanno chiarito da ultimo che la **sospensione** riguardante i termini dei versamenti "scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli <u>artt. 29</u> e <u>30 del DL 31 maggio</u> <u>2010, n. 78</u>" (art. 68 DL 18/2020), si applica solo ai versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai carichi per i quali si è avvalso del pagamento dilazionato.

Circ. AE 20 marzo 2020 n. 5/E art. 83 DL 18/2020

Credito d'imposta per botteghe e negozi, pronto il codice tributo

Ai soggetti esercenti **attività d'impresa** è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella **misura** del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di immobili rientranti nella **categoria catastale** C/1.

Il credito è **fruibile** esclusivamente in compensazione (<u>art. 17 D.Lgs. 241/97</u>), utilizzando, a partire dal 25 marzo, il **codice tributo**:

"6914" denominato "Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - <u>art. 65 DL</u> <u>18/2020</u>".

Sono **escluse** dal credito d'imposta le attività identificate come **essenziali** (<u>Allegati 1 e 2 DPCM 11</u> marzo 2020), per le quali non è stata sospesa l'attività. In particolare:



Commercio al dettaglio:

- in ipermercati
- in supermercati
- in discount di alimentari
- in minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- di prodotti surgelati
- in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- di articoli igienico-sanitari
- di articoli per l'illuminazione
- di giornali, riviste e periodici Farmacie
- in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- di piccoli animali domestici
- di materiale per ottica e fotografia
- di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- effettuato per mezzo di distributori automatici

Servizi per la persona:

- lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- attività delle lavanderie industriali
- altre lavanderie, tintorie
- servizi di pompe funebri e attività connesse

Ris. AE 20 marzo 2020 n. 13/E art. 65 DL 18/2020

Bersus Rjm srl